

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1881 del 12/04/2019
Oggetto	Art. n. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 63 del 26.04.2010 così come modificato con Provvedimento ARPAE n. 6874 del 21.12.2017, relativa all'impianto sito nel Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13, presso il quale viene svolta attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (R13-R5), finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1939 del 12/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici APRILE 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Art. n. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 63 del 26.04.2010 così come modificato con Provvedimento ARPAE n. 6874 del 21.12.2017, relativa all'impianto sito nel Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13, presso il quale viene svolta attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (R13-R5), finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, che stabilisce che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, sono adottati specifici criteri comunitari, ovvero, in loro mancanza, i criteri sono adottati caso per caso, per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti Ministeriali;
- il D.M. 05.02.1998, che nelle more dell'adozione dei decreti suddetti, individua le disposizioni per il recupero di alcuni rifiuti non pericolosi, tra cui quelli costituiti da conglomerato bituminoso;
- il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (rifiuto codice EER 170302) proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- la Nota Ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 che chiarisce come il suddetto D.M. n. 69 disciplinando i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto costituito da conglomerato

bituminoso (codice EER 170302) abbia determinato la cessazione dell'applicazione del D.M. 05.02.1998 limitatamente alle attività previste al punto 7.6.3 lettere a), b) e c), continuando altresì ad applicarsi i limiti quantitativi previsti all'Allegato 4, le norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998;

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la DGR Regione Emilia-Romagna del 03.12.2018, n. 2074 "Possibilità di aumento delle quantità annuali in D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) per impianti autorizzati" in materia di rilascio di modifiche di autorizzazioni, finalizzate ad un aumento nel limite del 3%, delle quantità annuali conferibili di alcune categorie di rifiuti non pericolosi, già autorizzati alle operazioni D15-R13;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla Ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 63 del 26.04.2010 così come modificato con Provvedimento ARPAE n. 6874 del 21.12.2017, finalizzata alla gestione di rifiuti, alle emissioni in atmosfera ex art. 269, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.lgs. 152/2006, relativamente all'impianto sito nel Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.M. n. 69/2018, gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti identificati dal EER 170302 - *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301**, e che intendono produrre materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso", devono essere adeguati alle disposizioni previste dal medesimo D.M.;
- l'art. 3 del D.M. sopracitato stabilisce che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, siano rispettati, con le modalità precisamente individuate nell'allegato 1 al D.M. stesso, rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi;
- il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 è attestato dall'interessato mediante "Dichiarazione di Conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. citato;
- l'art. 6 co. 1 del D.M. sopracitato prevede che le ditte che presentano istanza di aggiornamento entro il 30.10.2018, si avvalgono, nelle more dell'adeguamento, del regime transitorio di cui allo stesso art. 6;

TENUTO CONTO che la ditta in oggetto, mediante l'Autorizzazione soprarichiamata, è autorizzata a svolgere attività di recupero R13-R5 di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, classificati con EER 170302, individuati alla tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98;

VISTA, pertanto, l'istanza ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla ditta sopracitata in data 30.10.2018 e ss.mm., finalizzata all'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'autorizzazione suddetta;

DATO ATTO che la sopraccitata documentazione è comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale è stato individuato anche il settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso, e che viene allegata al presente Provvedimento quale allegato A;

VISTA, altresì, l'istanza di modifica dell'autorizzazione sopra richiamata, presentata in data 27.11.2018 così come integrata il 21.12.2018 e il 17.01.2019, finalizzata alla realizzazione di area pavimentata, installazione di disoleatore per impianto rifornimento mezzi aziendali, così come da planimetria che viene allegata al presente Provvedimento quale allegato B, nonché all'incremento della quantità annuale di rifiuti conferibili all'impianto ai fini della messa in riserva, ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2074/2018;

CONSIDERATO che il progetto di modifica dell'impianto prevede la realizzazione di apposita piazzola di 25 m² dedicata al rifornimento dei mezzi aziendali, dotata di pavimentazione in c.a. con caditoia di raccolta delle acque di dilavamento, per il trattamento in continuo con disoleatore statico, collegata alla vasca di laminazione esistente, prima dello scarico nel Fosso Raibano;

CONSIDERATO, inoltre, che l'istanza ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2074/2018 è finalizzata ad un aumento del quantitativo annuale di messa in riserva R13, attualmente pari a 112.000 t/anno, in ragione del 3% (corrispondente a 3.360 t/anno), per un totale complessivo di 115.360 t/anno;

VISTO che, con nota PGRN/2018/12121 del 27.12.2018, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 2/2019 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati SUAP e Comune competenti, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, HERA SPA (in qualità di gestore del servizio idrico integrato), VVFF e l'interessato, e che la Conferenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, attinenti la trasmissione della documentazione di progetto al Consorzio di Bonifica della Romagna, il possesso di eventuali titoli abilitativi edilizi dovuti, nonché prescrizioni gestionali riguardanti il campionamento, la tenuta di un registro e la pulizia delle superfici interessate;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la natura e le caratteristiche del progetto presentato sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 30309 del 25.02.2019 con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE si è espresso favorevolmente all'aggiornamento dell'Autorizzazione ai sensi del D.M. n. 69/2018, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota PG/2019/17558 del 01.02.2019 con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all'istanza finalizzata alla modifica dell'autorizzazione mediante realizzazione di apposita piazzola dedicata al rifornimento dei mezzi aziendali, dotata di caditoia e disoleatore, per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n. 462 del 15.01.2019, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha riferito che nell'impianto gestito dalla ditta risulta un'attività ricompresa al punto 13.1 A, dell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e soggetta al controllo dei vigili stessi, per la quale l'interessato ha presentato la SCIA ex art. 4 dello stesso DPR;
- la nota, datata 22.02.2019, con la quale la Prefettura di Rimini ha comunicato alla ditta interessata l'avvio del procedimento concernente la permanenza dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, della ditta ECO-FRANTUMAZIONI S.r.l. nell'elenco della Prefettura stessa, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013 e ss.mm. (White List), iscrizione risultante in scadenza al 01.02.2019;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare l'autorizzazione in oggetto alle disposizioni introdotte dal D.M. n. 69/2018, nonché modificare la stessa autorizzazione, tenuto conto della realizzazione di apposita piazzola dedicata al rifornimento dei mezzi aziendali, dotata di caditoia e disoleatore, e della richiesta di incremento della quantità annuale di rifiuti conferibili all'impianto ai fini della messa in riserva, ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2074/2018, così come dettagliatamente riportato nella parte dispositiva;

CONSIDERATO che la DGR Regione Emilia-Romagna del 03.12.2018, n. 2074 stabilisce che ARPAE dovrà inviare al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione (Servizio VIPSA) l'elenco delle autorizzazioni modificate in attuazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che la Società richiedente ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 39,00, relativamente alla richiesta di aggiornamento ai sensi del DM 69/2018 e di € 917,00, relativamente all'istanza di modifica della autorizzazione, sopra descritta;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE E MODIFICARE l'Autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 63 del 26.04.2010, così come modificato con Provvedimento ARPAE n. 6874 del 21.12.2017, relativa all'impianto sito nel Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi:
 - a) al punto 7 dispositivo del Provvedimento di Autorizzazione suddetto, è aggiunta la seguente prescrizione:
 - q. “il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto.”
 - b) nell'Autorizzazione suddetta, relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente ai quantitativi previsti all'Allegato 4, alle norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2;
 - c) di sostituire in toto il punto 4 della autorizzazione suddetta con il seguente:
 4. di ammettere alla messa in riserva (R13) un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **tons. 56.000** e un quantitativo massimo annuale complessivo di rifiuti pari a **115.360 t/anno**;
 - d) al punto 5 dispositivo del Provvedimento di Autorizzazione n. 6874/2017 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - l'utilizzo dell'area di rifornimento è subordinato alla realizzazione della piattaforma pavimentata in c.a. con caditoia di raccolta delle acque di dilavamento e alla piena

operatività degli impianti di trattamento di pertinenza, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione ad ARPAE;

- dovrà essere garantita la possibilità di campionamento dello scarico parziale derivante dall'area di rifornimento, dopo l'impianto di trattamento;
- presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito registro, nel quale saranno annotate tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto che origina lo scarico;
- le superfici scolanti, intendendo specificatamente l'area di rifornimento, dovranno essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio; la pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;

e) l'allegato A al Provvedimento n. 6874 del 21.12.2017 è sostituito dagli allegati A e B al presente Provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: l'allegato A rappresenta l'impianto con riferimento all'attività di gestione rifiuti e l'allegato B rappresenta l'impianto con riferimento al sistema di raccolta delle acque e agli scarichi idrici;

2. che entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, qualora non già provveduto, la ditta trasmetta al Consorzio di Bonifica della Romagna, la documentazione di progetto riguardante la realizzazione dell'area pavimentata, con installazione di disoleatore per impianto rifornimento mezzi aziendali, inoltrata il 27.11.2018 così come integrata il 17.01.2019;
3. di rammentare che, preventivamente all'inizio dei lavori, la ditta dovrà essere in possesso degli eventuali titoli abilitativi edilizi dovuti, di competenza comunale;
4. di stabilire che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n. 2081332 del 23.04.2015, rilasciata da COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR

LE COMMERCE EXTERIEUR S.A, già prestata ai sensi della Del. G.R. n. 1991/2003), riportante l'emissione del presente Provvedimento;

5. di rammentare che qualora non sussistano le condizioni di cui al punto 1. lett. a) precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
6. di confermare, senza alcuna variazione, tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 63 del 26.04.2010 e con Provvedimento ARPAE n. 6874 del 21.12.2017, che dovranno essere conservati presso la sede dell'impianto, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
7. di trasmettere il presente Provvedimento al Comune di MISANO ADRIATICO, al Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, all'AUSL della Romagna e al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione (Servizio VIPSA), per quanto di rispettiva competenza;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
10. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.